



REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA, LE ISCRIZIONI COMMEMORATIVE E LA NUMERAZIONE CIVICA

(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 16.5.2016)

Art. 1

Il presente regolamento disciplina, oltre a quanto previsto dalla legislazione nazionale e dalle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica, l'attribuzione di toponimi alle aree di circolazione e luoghi pubblici in genere, le autorizzazioni per l'apposizione di iscrizioni commemorative, l'attività amministrativa della toponomastica e della numerazione civica, il funzionamento e la composizione della Commissione Consultiva.

Art. 2

I provvedimenti deliberativi concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere, nonché quelli concernenti le iscrizioni commemorative, sono adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

La trattazione degli atti del Consiglio Comunale in materia di toponomastica e iscrizioni commemorative è assegnata alla V Commissione Cultura e Sport.

L'Amministrazione Comunale per l'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo si avvale della Commissione Consultiva per la Toponomastica e le iscrizioni commemorative, di cui al successivo art. 4, che esprime pareri motivati.

Nel provvedimento deliberativo deve essere menzionato il parere espresso dalla Commissione, salvo che per motivate ragioni di urgenza non sia stato possibile acquisirlo tempestivamente. Nell'atto stesso deve essere motivata l'eventuale difformità dal parere della Commissione.

Art. 3

L'attribuzione dei toponimi deve rispettare l'identità culturale e civile della città e tenere in conto i toponimi tradizionali, storici o formatisi spontaneamente nella tradizione orale, nonché l'equilibrio di genere.

Art. 4

La Commissione Consultiva per la Toponomastica e le iscrizioni commemorative è composta da:

- cinque esperti competenti in storia e cultura di Firenze o di ogni altra materia comunque riferibile all'onomastica della città, nominati dal Sindaco a seguito dell'esito di un avviso pubblico;
- sei consiglieri comunali nominati dal Sindaco su designazione della Conferenza dei Capigruppo del Consiglio Comunale, di cui quattro della maggioranza e due della minoranza;

Le nomine sono effettuate nel perseguimento della rappresentanza paritaria di genere, garantendo in ogni caso una presenza non inferiore a un terzo dei nominati per ciascun genere.

La Commissione elegge al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente nella prima seduta, che è convocata e presieduta dal Sindaco o dall'Assessore delegato alla Toponomastica.

Alle riunioni della Commissione è invitato permanente il Sindaco.

Alle riunioni della Commissione partecipano:

- l'Assessore delegato alla Toponomastica;
- il Presidente del Consiglio di Quartiere territorialmente interessato alla denominazione o iscrizione commemorativa all'ordine del giorno;
- il Dirigente del Servizio Statistica e toponomastica.

La Commissione ha la stessa durata del Consiglio Comunale.

Le funzioni dei membri della Commissione sono svolte a titolo completamente gratuito e senza oneri per l'Amministrazione.

La sede della Commissione è presso gli uffici del Servizio Statistica e toponomastica, che ne assicura la Segreteria e il necessario supporto strumentale e documentale, nonché la verbalizzazione delle sedute.

La Commissione è convocata dal Presidente almeno 10 giorni prima della riunione.

La Commissione esprime i propri pareri, compresi quelli sugli atti del Consiglio di cui all'articolo 2, entro 30 giorni dall'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno.

Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di un terzo dei membri.

Art. 5

Criteri informativi per la denominazione di aree di circolazione e di luoghi sono:

a. che il toponimo, indichi esso persone, località o altro, sia idoneo, sotto ogni aspetto, a una funzione toponomastica;

b. che i nuovi nomi da assegnare siano strettamente legati alla città e al suo territorio o di tale rilevanza nazionale o internazionale per cui la scelta della denominazione sia indicativa dell'interesse della comunità fiorentina.

Nel caso di variazioni dei toponimi di aree di circolazione esistenti, il Servizio Statistica e toponomastica, una volta eseguita la relativa deliberazione, informa i cittadini residenti e le attività economiche interessate, fornendo loro gli elementi per tutti gli adeguamenti necessari. In questo caso l'apposizione delle targhette indicanti i nuovi numeri civici è a carico dell'Amministrazione Comunale in deroga a quanto disposto dalla Legge n°1228 del 24.12.1954 e successivo Regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n°223 del 30 maggio 1989.

Art. 6

La direzione delle aree di circolazione è, di norma, individuata come segue:

a. per quelle parallele al fiume Arno, da monte a valle;

b. per quelle trasversali e poste sulla riva destra, dall'Arno verso nord e per quelle poste sulla riva sinistra dall'Arno verso sud;

c. per le aree di circolazione tipo piazza dal punto più vicino all'Arno posto a monte, in senso orario.

Le aperture poste sulle aree di circolazione sono contraddistinte da numerazione civica nera.

L'attuale numerazione civica rossa resta valida fino a esaurimento.

I criteri per la numerazione civica delle aperture poste nelle aree di circolazione sono:

a. nelle tipologie via, viale, ecc. le aperture sono contraddistinte da numerazione civica continua, dispari sul lato sinistro, pari sul lato destro;

b. nelle tipologie piazza, largo, ecc. la numerazione è continua;

c. l'inizio della numerazione civica fa riferimento ai criteri indicati per le direzioni delle aree di circolazione.

Quando si renda necessario, le aperture su strada potranno essere contraddistinte da un numero con l'aggiunta di un esponente alfabetico.

Le aperture poste all'interno di quelle su strada e non direttamente accessibili saranno contraddistinte con il numero dell'apertura su strada con l'aggiunta di un esponente numerico.

La numerazione civica fiorentina concorre alla formazione dell'Archivio Nazionale Numeri Civici Strade Urbane (ANNCSU) di cui all'art. 3 del DL 18.10.2012, n.179, convertito con L.17.12.2012, n.221.

La numerazione civica fiorentina è georeferenziata. È disponibile per gli uffici comunali per le attività di tipo statistico, amministrativo, tecnico e progettuale, e per il pubblico, anche in formato aperto (opendata).

Art. 7

Il Servizio Statistica e toponomastica assicura:

- la pubblicazione dell'avviso per la ricerca degli esperti da nominare nella Commissione, di cui all'art. 4;

- gli adempimenti ecografici di cui agli artt. 38-45 e 47 DPR 223/1989;

- la gestione delle attività di competenza relativamente all'Archivio Nazionale Numeri Civici Strade Urbane (ANNCSU), nonché alle interrelazioni tra la gestione ecografica e l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente;

- la progettazione della numerazione civica interna;

- la georeferenziazione della numerazione civica;

- il disegno di elementi del sistema ecografico: numeri civici, nuovi fabbricati (Anagrafe Comunale Immobili), aggiornamento grafi stradali e aree strada;
 - l'aggiornamento dello Stradario Storico e Amministrativo.
- Tutti gli uffici comunali sono tenuti alla comunicazione di ogni atto inerente o che comunque comporti conseguenze sull'assetto ecografico o sulla numerazione civica, sia di tipo amministrativo, sia di tipo tecnico.

Art. 8

Chiunque avanzi all'Amministrazione Comunale proposte di denominazione di luoghi, aree di circolazione e iscrizioni commemorative deve illustrare i motivi e tutti gli elementi utili per la valutazione.

La presentazione di tali istanze non fa sorgere alcun obbligo per l'Amministrazione.